



# COMUNE DI MUSSOMELI

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica, 1 - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

**COPIA**

## **ORDINANZA SINDACALE**

REG. SINDACO N. 96 DEL 03-12-2021

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da covid - 19. chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado dal 06 al 7 dicembre 2021, per sanificazione straordinaria di tutti i locali.

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di dicembre

### **IL SINDACO**

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

**CONSIDERATO** che le recenti risultanze in ordine al trend di diffusione del virus nella popolazione scolastica **di** ogni ordine e grado presenti questo Comune, evidenziano una significativa rilevanza dei casi di contagio da Covid-19;

**PRESO ATTO** delle informazioni assunte dall'ASP di Caltanissetta, da cui si apprende che, a seguito dell'indagine epidemiologica condotta, nella popolazione scolastica frequentante le scuole pubbliche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio di questo Comune, sono stati rilevati numerosi casi di positività, coinvolgendo in modo trasversale diverse classi;

**DATO ATTO** che negli ultimi giorni si sono sviluppati nel territorio del Comune di Mussomeli dei clusters territorializzati di COVID - 19 e che le caratteristiche epidemiologiche del fenomeno, la veloce propagazione dell'infezione testimoniata da un rapidissimo aumento dei casi in pochi giorni, la previsione di un elevato numero di "contatti stretti" e "contatti occasionali" suggeriscono l'adozione di protocolli contenitivi atti a circoscriverne il fenomeno;

**CONSIDERATO** che l'evolversi della situazione epidemiologica con dati sempre più allarmanti e del carattere particolarmente diffusivo, integrano le condizioni di eccezionalità

ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica relative alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, nel territorio del Comune di Mussomeli;

**CONSIDERATO, ancora** che la su descritta situazione provoca gravissime ricadute sulla salute pubblica, sull'andamento in ascesa dei contagi, interessando la popolazione scolastica dei vari segmenti che necessita di misure a tutela della salute;

**RITENUTO** opportuno e necessario, nell'ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, ma soprattutto in virtù del principio di precauzione scaturente dalla necessità di evitare un ulteriore aggravamento dell'attuale situazione epidemiologica, adottare l'odierna misura di contrasto alla diffusione del contagio;

**RITENUTO**, altresì opportuno e necessario, in ragione della situazione emergenziale e dei rischi connessi per la salute pubblica legati ai casi di positività accertati nel territorio, disporre la sospensione dell'attività didattica per i giorni 6 e 7 dicembre 2021, al fine di procedere alla sanificazione straordinaria di tutti i locali degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado, ricadenti nel territorio comunale;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del 07/10/2020 del 13/01/2021 e in ultimo il Decreto Legge del 23/07/2021 n. 105 che all'art. 1 proroga lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31/12/2021;

**CONSIDERATO** che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**RICHIAMATA** l'ordinanza n. 24 del 23 marzo 2021 del Presidente della Regione Siciliana, con particolare riguardo all'art. 2, che ha istituito l'Unità di Crisi Regionale (UCR) - con la funzione di dirigere e coordinare la catena di comando e controllo di livello regionale per la gestione dell'emergenza, e il Centro Operativo Regionale – quale sua struttura operativa;

**VISTO** l'art.50, commi 4, 5, 7 e 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, che recitano:

"4. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o

alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di  
più ambiti territoriali  
regionali  
;

7. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;

**VISTO** l'art. 54, commi 4 e 4 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che conferiscono al Sindaco i poteri di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

**VISTO** l'articolo 32 della legge 23/12/1978, n. 833, secondo il quale:

“Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.

Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico;

**VISTO** l'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della protezione civile “

**PRESO ATTO** dell'art. 69 della L.R. 15.3.1963, n.16, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che “.....il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato., provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di Sanità ed Igiene, Edilizia e Polizia Locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.....”;

### **ORDINA**

PER MOTIVI DI TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA

- la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di Mussomeli, per i **giorni 6 e 7 dicembre 2021** al fine di procedere alla sanificazione straordinaria di tutti i locali;
- il Responsabile dell'Area tecnica è incaricato di provvedere per gli adempimenti gestionali.

### **DISPONE**

- la notifica della presente ordinanza ai Dirigenti scolastici interessati al fine di porre in essere le conseguenti attività di rispettiva competenza;

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e nella home page del sito istituzionale del Comune;
- la trasmissione della presente ordinanza:
  - a Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Caltanissetta;
  - al Presidente della Regione Sicilia;
  - all'Unità di Crisi Regionale – UCR e al Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana;

#### INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale -TAR Sicilia - Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

IL SINDACO

*F.TO Giuseppe Sebastiano CATANIA*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Copia della presente ordinanza è stata affissa all'albo pretorio informatico il \_\_\_\_\_ (n. /2021 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. /2021 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio informatico il giorno \_\_\_\_\_ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE